

# dossier

XIX Legislatura

25 luglio 2025

Proroga del termine per  
l'esercizio delle deleghe  
previsto dall'articolo 2 della  
legge 15 luglio 2022, n. 106,  
in materia di spettacolo

A.C. 2538



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori della cultura, dell'istruzione, dell'università e della ricerca

TEL. 06 6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - [@SR\\_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 500/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

Tel. 06 6760-3855 - [✉ st\\_cultura@camera.it](mailto:st_cultura@camera.it) – [@CD\\_cultura](https://www.instagram.com/CD_cultura)

Progetti di legge n. 463/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

CU0163b

# INDICE

## SCHEDA DI LETTURA

- Articolo 1 (*Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo*) .....5
- Articolo 2 (*Entrata in vigore*) .....7



## **Schede di lettura**



## Articolo 1

*(Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo)*

L'**articolo 1**, costituito da un unico comma, proroga dal **18 agosto 2025** al **31 dicembre 2026** il termine per l'esercizio delle deleghe per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo.

A tal fine, la disposizione in commento novella, in termini identici, l'**articolo 2, commi 1, 4 e 5**, della legge n. 106 del 2022, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di **spettacolo**.

Rispetto al testo originario dell'articolo 1, con un **emendamento approvato** nel corso dell'esame in sede referente al **Senato della Repubblica**, la Commissione di merito, in sede di recepimento dei pareri espressi, rispettivamente, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente ([seduta n. 350 del 1° luglio 2025](#)) e dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente ([seduta n. 411 del 3 luglio 2025](#)), ha **espunto il riferimento al comma 6** dell'articolo 2 della legge n. 106 del 2022.

Sulle ragioni di tale modifica, oltreché sulle deleghe in via di attuazione, si veda la ricostruzione normativa riportata di seguito.

Le **deleghe** il cui termine di esercizio viene qui prorogato sono le **seguenti**:

- la delega legislativa per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle **fondazioni lirico-sinfoniche** nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei **settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche**, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «**codice dello spettacolo**», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente;
- della delega ad adottare disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo (**articolo 2, comma 1**);
- la delega ad adottare disposizioni in materia di **contratti di lavoro nel settore dello spettacolo** (**articolo 2, comma 4**);

- la delega ad adottare disposizioni in materia di **equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo**, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo (**articolo 2, comma 5**).

La delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore di talune tipologie di lavoratori discontinui dello spettacolo, prevista dall'**articolo 2, comma 6, risulta già attuata mediante l'adozione del decreto legislativo n. 175 del 2023**, in relazione al quale si veda il [dossier](#) predisposto sull'[Atto del Governo n. 86](#).

La **procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi** delle deleghe in parola è, e resta, ai sensi di quanto stabilito da ciascuno dei commi novellati sopra citati, quella stabilita dall'articolo 2, commi 5 e 7 della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), i quali stabiliscono che essi siano adottati su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, e che siano successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Disposizioni correttive ed integrative di tali decreti legislativi possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Si rammenta in proposito che già l'articolo 1, comma 6, della legge di conversione n. 14 del 2023 del decreto-legge n. 198 del 2022, aveva **prorogato** da 9 a 24 mesi (quindi dal 18 maggio 2023 **al 18 agosto 2024**) il termine per l'esercizio delle deleghe legislative sopra ricordate, e che, ancora successivamente, la legge n. 119 del 2024 aveva **ulteriormente differito** il termine da 24 a 36 mesi, fissandolo pertanto al **18 agosto 2025**.

L'ATN osserva che, stante l'approssimarsi dello spirare del termine in questione, la relativa proroga si rende necessaria per consentire all'Amministrazione di **interloquire adeguatamente con le rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali**. Tale passaggio, in particolare, è necessario al fine di giungere ad una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi, le cui ricadute interesseranno molteplici profili del settore dello spettacolo nell'ottica di una maggiore razionalizzazione della materia. L'obiettivo dell'intervento normativo, dunque, è consentire un adeguato recepimento dei vari contributi in sede di redazione dei decreti delegati, di sottoporre il testo alla più ampia condivisione e con le autonomie territoriali interessate e con i portatori di interessi specifici nelle materie oggetto della delega, in vista di una definizione il più possibile approfondita e partecipata del testo medesimo, anche in considerazione delle istanze pervenute in tal senso.

Per ulteriori approfondimenti si veda il [dossier](#) relativo all'A.C. 1974.



## **Articolo 2** ***(Entrata in vigore)***

L'**articolo 2** dispone in relazione all'entrata in vigore del disegno di legge in esame, stabilendo che esso entra in vigore **il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**.

Al riguardo si ricorda che, in via generale, l'articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale stabilisce che le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.